COMMISSIONE VIII

AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

49.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 24 GENNAIO 1990

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GIUSEPPE BOTTA**

INDICE

PAG.

Sostituzioni:

Botta Giuseppe, *Presidente* 3

Proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Senatori Tornati ed altri; Golfari ed altri; Forte ed altri; Bissi ed altri: Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987 *(Approvata, in un testo unificato, dal Senato)* (3907);

Occhetto ed altri: Provvedimenti per la ricostruzione della Valtellina e della Valbrembana (2163);

Capria ed altri: Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle zone adiacenti colpite dalle eccezionali calamità dei mesi di luglio e agosto 1987 (3058) 3

Botta Giuseppe, *Presidente* 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16

Andreis Sergio 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15

Boselli Anna Milvia 6, 9, 15

Cerutti Giuseppe 10, 11

Martuscelli Paolo, *Relatore* 5, 7

Mazza Dino 11, 15

Piermartini Gabriele 6, 10, 15

Tarabini Eugenio 6, 8, 14, 15

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 11,20.

FRANCESCO SAPIO, *Segretario,* legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del regolamento, i deputati Alborghetti, Rosa Filippini, Mundo e Rocelli sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Ciabarri, Andreis, Cardetti e Tarabini.

Seguito della discussione delle proposte di legge senatori Tornati ed altri; Golfari ed altri; Forte ed altri; Bissi ed altri: Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987 (Approvata, in un testo unificato, dal Senato) (3907); Occhetto ed altri: Provvedimenti per la ricostruzione della Valtellina e della Valbrembana (2163); Capria ed altri: Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle zone adiacenti colpite dalle eccezionali calamità dei mesi di luglio e agosto 1987 (3058).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei senatori Tornati ed altri; Golfari ed altri; Forte ed altri; Bissi ed altri: « Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987 », già approvata in un testo unificato dal Senato nella seduta pomeridiana del 4 maggio 1989; e dei deputati Occhetto ed altri: « Provvedimenti per la ricostruzione della Valtellina e della Valbrembana »; Capria ed altri: « Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle zone adiacenti colpite dalle eccezionali calamità dei mesi di luglio e agosto 1987 ».

Proseguiamo la discussione del testo unificato delle proposte di legge al nostro esame.

Do lettura dei seguenti pareri formulati dalle Commissioni I, V e VI sugli emendamenti interamente sostitutivi e sugli articoli aggiuntivi deliberati in linea di principio e ad esse trasmessi:

« La I Commissione,

formulando l'invito alla Commissione di merito a valutare l'eventualità che la disciplina in esame venga rimessa alla competenza regionale, delibera di esprimere il seguente parere:

parere favorevole

con la seguente osservazione:

si richiama l'attenzione della Commissione di merito sulla esigenza di definire una disciplina che individui aree omogenee di intervento, a carattere intercomunale, destinatarie dei benefici in esame, finalizzati alla ripresa economica dei territori ».

« La V Commissione bilancio, nel riconsiderare l'intero testo modificato dalla Commissione ambiente, esprime il seguente parere:

parere favorevole

con le seguenti osservazioni:

all'articolo 2, comma 3, sia sostituita la parola: "assumere" con la seguente: "destinare", trattandosi di personale ormai già assunto di cui verrebbe modificata soltanto l'utilizzazione;

all'articolo 3, comma 2, siano considerate tutte le esigenze influenti sul fabbisogno di spesa, comprese quelle concernenti la strada statale Val Brembana ovvero siano soppressi i riferimenti a specifici interventi;

all'articolo 5, comma 5, sia rispettata la condizione già apposta al parere espresso in data 12 ottobre 1989 nel senso di sostituire le parole: "a valere sulla" con le seguenti: "a scomputo della";

all'articolo 6, al comma 1, dopo le parole: "è concessa" siano aggiunte le seguenti: "osservati i limiti previsti dal comma 5 dell'articolo 3";

all'articolo 7, al comma 4 dopo le parole: "istituto finanziatore" siano aggiunte le seguenti: "osservati i limiti previsti dal comma 5 dell'articolo 3" ».

« La VI Commissione esprime:

parere favorevole

a condizione che:

1) all'articolo 3, al comma 6, le parole: "del presente articolo" siano sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 6";

2) all'articolo 6, al comma 1, le parole: "Le esenzioni previste dal presente comma" siano sostituite dalle seguenti: "Le agevolazioni previste del presente comma";

3) all'articolo 6, al comma 2, dopo le parola: "indicando" siano aggiunte le seguenti: "in apposito fondo iscritto nel passivo del bilancio";

4) all'articolo 6 sia soppresso l'ultimo periodo del comma 4 ».

In ottemperanza alle condizioni poste dalle Commissioni V e VI il relatore, onorevole Martuscelli, ha presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 2, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il ministro dei lavori pubblici è autorizzato in anticipata attuazione dell'articolo 9, comma 13, a destinare cinque unità di personale tecnico specializzato ad una sezione del servizio idrografico per la Valtellina, con sede a Sondrio.
2. 1.

All'articolo 3, comma 2, dopo le parole: sulla strada statale 659 *aggiungere le seguenti:* sulla strada statale Val Brembana.
3. 1.

All'articolo 3, comma 6, sostituire le parole: del presente articolo *con le seguenti:* dell'articolo 6.
3. 2.

All'articolo 5, comma 5, sostituire le parole: a valere sulla *con le seguenti:* a scomputo della.
5. 1.

All'articolo 6, comma 1, dopo le parole: è concessa *aggiungere le seguenti:* osservati i limiti previsti dal comma 5 dell'articolo 3.
6. 1.

All'articolo 6, comma 1, sostituire le parole: Le esenzioni previste dal presente comma *con le seguenti:* Le agevolazioni previste dal presente comma.
6. 2.

All'articolo 6, comma 2, dopo la parola: indicando *aggiungere le seguenti:* in apposito fondo iscritto nel passivo del bilancio.
6. 3.

All'articolo 6, comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.
6. 4.

All'articolo 7, comma 4, dopo le parole: istituto finanziatore *aggiungere le seguenti:* osservati i limiti previsti dal comma 5 dell'articolo 3.
7. 1.

PAOLO MARTUSCELLI, *Relatore.* Nella mia qualità di relatore ho ritenuto di aderire alle condizioni espresse dalle Commissioni V e VI, formalizzandole negli emendamenti di cui il presidente ha testé dato lettura.

Per quanto riguarda l'osservazione espressa dalla I Commissione, ritengo sia di difficile armonizzazione con il testo elaborato; tra l'altro, il territorio interessato presenta caratteristiche di omogeneità, per cui credo opportuno non formalizzare emendamenti, lasciando immutata la formulazione del testo a suo tempo sottoposto alla Commissione affari costituzionali.

SERGIO ANDREIS. Signor presidente, desidererei avere un chiarimento sulla procedura da seguire. Parlando informalmente con alcuni colleghi ho potuto constatare l'assenza di una interpretazione univoca sull'*iter* legislativo. Gli articoli approvati in linea di principio devono essere ...

PRESIDENTE. Abbiamo approvato in linea di principio gli articoli 1-*bis*, 2, 2-*bis*, 3, 3-*bis*, 3-*ter*, 5, 6 e 7 che sono stati inviati alle Commissioni per i prescritti pareri.

SERGIO ANDREIS. Quindi devono essere approvati definitivamente.

PRESIDENTE. Sì, una volta sottoposti a votazione gli emendamenti che il relatore ha presentato in ottemperanza alle osservazioni ed alle condizioni espresse dalle Commissioni che hanno dato i pareri. Dopo di che si procederà alla votazione degli articoli.

SERGIO ANDREIS. Tutti gli articoli ?

PRESIDENTE. Quelli emendati, onorevole Andreis.

SERGIO ANDREIS. Il collega Medri – che oggi non è presente ai lavori della Commissione – ha avanzato una richiesta, che faccio mia, di effettuare un sopralluogo nelle aree interessate dal provvedimento di legge, prima di procedere all'approvazione definitiva del testo unificato.

Credo che ciò rappresenti una saggia decisione, per permettere alla Commissione di licenziare un testo più aderente alle reali condizioni della zona interessata. Chiedo che su tale proposta la Commissione si esprima oppure che si rinvii allorché il rappresentante del partito repubblicano sia presente in aula.

PRESIDENTE. Onorevole Andreis, se dovessi accettare tale principio, ogni volta che la nostra Commissione procede all'approvazione di un provvedimento di legge dovremmo effettuare un sopralluogo. In effetti il collega Medri accennò a tale eventualità prima della pausa relativa alle festività natalizie, e da parte mia non vi erano state obiezioni. Tuttavia, l'ufficio di presidenza della Commissione, prendendo in esame la proposta, non l'ha ritenuta opportuna.

D'altra parte, siamo di fronte ad un provvedimento di legge che giace dinanzi a noi da circa un anno, dopo essere stato oggetto di reiterate e lunghe discussioni e dopo aver acquisito i pareri favorevoli delle Commissioni cui il testo è stato sottoposto, per cui sotto questo profilo possiamo stare tranquilli. Semmai, la visita potrà essere svolta allorché la legge dovrà essere attuata; pertanto, ribadisco la mia contrarietà ad accettare rinvii.

Onorevole Andreis, abbiamo accettato le osservazioni e le puntualizzazioni provenienti dal gruppo al quale lei appartiene in tempi diversi; oggi non possiamo far attendere ulteriormente le popolazioni della Valtellina che guardano a noi per avere risposte ed atti positivi e concreti. Non vorrei che talune situazioni incombenti su quella valle rappresentassero ulteriori motivi di preoccupazione: in tal caso, ricadrebbe su tutti noi la colpa di non aver approvato in tempo il provvedimento di legge.

Poiché siamo in condizioni di licenziare il testo riguardante la Valtellina, proporrei di proseguire nell'*iter* legislativo.

GABRIELE PIERMARTINI. Signor presidente, potremmo sospendere i lavori a questo punto per riprenderli nel pomeriggio.

PRESIDENTE. L'onorevole Boselli prima dell'inizio dei lavori mi ha fatto presente che alle ore 11,30 si sarebbe tenuta un'assemblea del gruppo comunista.

EUGENIO TARABINI. Mi auguro che l'assemblea non abbia nulla a che vedere con i lavori della nostra Commissione.

ANNA MILVIA BOSELLI. Riguarda esclusivamente l'atteggiamento che il gruppo comunista deve assumere in relazione di lavori dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Per dar modo, quindi, ai colleghi comunisti di partecipare a tale assemblea, sospendo la seduta fino alle ore 16.

La seduta, sospesa alle 11,50, è ripresa alle 16.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione.

SERGIO ANDREIS. Desidero ricordare che, prima della sospensione dei lavori della Camera per le festività natalizie, si giunse all'approvazione in linea di principio di numerosi articoli, grazie ad un gesto di buona volontà del mio gruppo, consentendo alle Commissioni competenti di esprimere il relativo parere. Se la memoria non mi tradisce – possiamo tuttavia ricercare un riscontro nel resoconto stenografico – si raggiunse un accordo, secondo cui in merito agli articoli approvati in linea di principio si sarebbe svolto un esame approfondito, anche se non paragonabile a quello già condotto nei mesi scorsi. Desidero comunque rilevare che il motivo per cui si sono succeduti all'esame di questa Commissione nove testi, deve essere ricercato proprio nel riconoscimento da parte della maggioranza del fatto che le questioni da noi sollevate erano degne di attenzione; altrimenti, non si comprenderebbe per quale motivo dal mese di agosto siamo impegnati nella disamina di questo provvedimento di legge.

Sulla base all'accordo intervenuto, il nostro gruppo non ha insistito su una serie di emendamenti che, viceversa, in parte potrebbero ancora migliorare il testo al nostro esame.

L'approvazione in linea di principio stava dunque ad indicare la volontà di procedere ad un successivo riesame, per cui non è condivisibile, a nostro avviso, l'interpretazione secondo cui gli articoli approvati in linea di principio non sarebbero ulteriormente modificabili.

Mentre dunque non solleviamo alcun problema circa l'esame degli emendamenti presentati dal relatore al fine di recepire le condizioni poste dalle competenti Commissioni, sollecitiamo un attimo di riflessione, al fine di consentire la formulazione di alcune proposte. In particolare, ritengo siano da considerare due aspetti. Mi riferisco alla priorità riconosciuta (lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 3) al potenziamento e alla riattivazione in talune zone del sistema ferroviario genericamente inteso, laddove per la parte relativa alla viabilità (comma 2 dell'articolo 3) non solo vengono indicate nel dettaglio le strade su cui andrebbero realizzati gli interventi utilizzando i residui dell'ANAS, ma addirittura, in base ad un un suggerimento

espresso dalla Commissione bilancio, si intende inserire nel relativo elenco un ulteriore tratto stradale.

Penso ancora alla formulazione del successivo articolo 3-*bis;* sappiamo infatti che la regione Lombardia sta tentando di ridurre la perimetrazione delle aree identificate come parco, vanificando fin da ora il testo che la Commissione ha elaborato.

Ho evidenziato questi due aspetti per dire chè gli articoli approvati in linea di principio non possono essere considerati immodificabili; proprio al fine di favorire un ulteriore miglioramento del testo vorremmo dunque, secondo gli accordi raggiunti alla fine del 1989, presentare, in maniera non ostruzionistica ma costruttiva, alcuni emendamenti, che i colleghi potranno poi approvare o respingere.

Come ho poc'anzi detto, non abbiamo viceversa difficoltà ad esprimerci anche immediatamente sugli emendamenti presentati dal relatore.

PRESIDENTE. Ricordo all'onorevole Andreis che si è già svolta una lunga discussione sul provvedimento, nell'ambito della quale ogni articolo è stato oggetto di un'ampia e approfondita disamina; che alla fine è stato raggiunto un accordo nel senso di rinviare l'approvazione degli articoli ad una fase successiva all'approvazione della legge finanziaria; successivamente, tale termine è stato spostato a dopo la sospensione dell'attività parlamentare per le festività natalizie, nel presupposto di accelerare in tal modo l'esame di tutti gli emendamenti presentati.

Ricordo altresì che alcuni emendamenti sono stati approvati in linea di principio e inviati alle Commissioni competenti per i prescritti pareri, consolidando un testo che elementari princìpi di economia dei lavori inducono a considerare come volontà definitiva della Commissione. In analoghe situazioni, è prassi costante della nostra Commissione considerare approvati in via definitiva gli emendamenti per i quali non sussista la necessità di ulteriori modifiche a seguito dei rilievi formulati nei pareri stessi. Per quanto riguarda questi ultimi, in genere si approvano gli emendamenti che il relatore presenta per adeguarsi alle osservazioni o alle prescrizioni delle Commissioni competenti. Non escludo la possibilità teorica che, sia pure dopo la lunga discussione che si è svolta, possano essere presentati emendamenti migliorativi ed innovativi; preannuncio, però, che applicherò rigorosamente i princìpi che presiedono all'istituto della preclusione degli emendamenti.

Pur essendo diversa la prassi consolidata della nostra Commissione, dal punto di vista regolamentare è evidentemente comunicabile la presentazione di emendamenti che non siano stati esaminati precedentemente.

PAOLO MARTUSCELLI, *Relatore.* Vorrei ricordare all'onorevole Andreis e a tutti i colleghi che la questione relativa ai trasporti ferroviari, che ha formato oggetto di una lunga discussione, è stata già presa in considerazione, tanto è vero che al punto *b)* del primo comma dell'articolo 3 si stabilisce di dare « priorità al sistema ferroviario, ivi compresi gli studi finalizzati all'attivazione di tratte dismesse ». Il relatore non ha quindi trascurato la giusta osservazione del gruppo verde.

SERGIO ANDREIS. Mi è chiaro che, nell'ambito di un'analisi di articoli già approvati in linea di principio siano preclusi emendamenti già discussi e respinti, ma debbo rilevare che molti degli emendamenti, a suo tempo presentati, erano stati successivamente ritirati proprio per permettere l'approvazione del testo in linea di principio e l'esame delle Commissioni competenti per i pareri. In definitiva, a mio avviso, gli emendamenti già discussi e quindi preclusi sono pochi.

PRESIDENTE. Ricordo ancora che sarebbe opportuno seguire la prassi costantemente seguita dalla Commissione, anche in considerazione della circostanza che la discussione del provvedimento è iniziata nello scorso mese di agosto.

Si potrebbero a questo punto accantonare alcuni articoli ed approvare gli altri.

EUGENIO TARABINI. Credo si debba convenire con il presidente circa l'inopportunità di derogare alla prassi consolidata della nostra Commissione. Occorre anche ricordare i termini in cui è stata chiusa la fase prenatalizia di discussione del provvedimento di legge. A tale proposito, l'onorevole Andreis ha avuto molto senso autocritico, premettendo al suo intervento l'ipotesi di non ricordare alla perfezione le varie fasi. Se il collega compiesse uno sforzo di memoria, ricorderebbe che in quella occasione vi fu una mediazione del presidente nel senso che la Commissione in quella fase avrebbe dovuto approvare in linea di principio i singoli articoli, ma non il provvedimento di legge nel suo complesso, poiché ciò sarebbe dovuto avvenire alla ripresa dei lavori. Questa procedura fu adottata per un atto di riguardo nei confronti del gruppo verde, il quale aveva manifestato la volontà di sostenere una battaglia politica nel corso dell'esame della legge finanziaria; infatti, qualora in quella sede non fossero stati confermati gli stanziamenti predisposti dal Governo, si sarebbero determinate conseguenze circa l'approvazione finale del provvedimento di legge.

Poiché gli altri gruppi hanno rispettato gli impegni da tutti liberamente assunti, chiedo che il gruppo verde sia leale nei confronti della Commissione, nel senso di non riaprire il procedimento emendativo e di consentire che si arrivi all'approvazione definitiva del provvedimento di legge.

Inoltre, alcuni articoli erano stati definitivamente approvati e quindi, non essendo stati presentati ad essi emendamenti o essendo stati ritirati quelli presentati, non vi era la necessità di richiedere il parere delle Commissioni competenti. Per quanto riguarda questi articoli, gli emendamenti ritirati debbono intendersi definitivamente caducati. Mi riferisco ad esempio all'articolo 4, che è stato approvato in via definitiva e in ordine al quale non è più possibile in questa fase presentare ulteriori emendamenti.

Non occorre seguire una logica diversa per gli articoli non approvati in linea definitiva, per il solo fatto che dovevano essere sottoposti al parere delle Commissioni competenti: tenendo presenti i normali princìpi di logica e di correttezza, l'esame della Commissione dovrebbe limitarsi alle materie per le quali esiste ancora la facoltà di legiferare, vale a dire gli articoli in relazione ai quali il relatore ha presentato emendamenti. Questi possono dar luogo ad opinioni evidentemente diverse, ma rappresentano la materia di decisione.

Una procedura diversa sarebbe particolarmente irrazionale, dal momento che l'ossatura del provvedimento, con l'approvazione in via definitiva di molti articoli di portata fondamentale, appare già fissata.

SERGIO ANDREIS. Il collega Tarabini ha richiamato i princìpi della logica. In realtà, le logiche sono sempre più di una: vi è infatti la logica aristotelica, ma vi è anche il principio di Heisenberg. Quindi, mi sembra che la logica c'entri poco, nel senso che è vero che anche da parte nostra è stata accettata, per riguardo, la soluzione suggerita dal presidente, che permetteva di sbloccare una situazione di *impasse*; ma era chiaro che tale soluzione consisteva nel fatto (ecco l'elemento che il collega Tarabini dimentica) di approvare in linea di principio il testo affinché potessimo poi – senza alcun intendimento ostruzionistico, ma solo per migliorare l'articolato – tornare ad esaminarlo in Commissione, in ogni articolo.

EUGENIO TARABINI. Questo non è vero.

SERGIO ANDREIS. Tanto che per noi è chiaro che eventuali emendamenti, già discussi e respinti, sono preclusi.

EUGENIO TARABINI. Ma non è vero quello che lei dice!

SERGIO ANDREIS. Devo allora richiamarmi al comma 2 dell'articolo 41 del regolamento della Camera, il quale prescrive che « se una questione regolamentare o di interpretazione del regolamento sorge nel corso di sedute di Commissioni in sede legislativa, il presidente della Commissione è tenuto ad informarne il Presidente della Camera, al quale spetta in via esclusiva di adottare le relative decisioni ».

Mi sembrava tuttavia, sulla base del precedente intervento del presidente, che non vi fossero opinioni particolarmente diverse, ma esistesse l'accordo; seguiamo pertanto la strada indicata ed evitiamo di perdere tempo in discussioni inutili, facendo invece un ultimo sforzo per cercare di migliorare il testo di questo provvedimento di legge.

PRESIDENTE. L'onorevole Tarabini non è in contraddizione con noi, onorevole Andreis. Ho prima dichiarato che vi è una prassi costante nella nostra Commissione, e mi piacerebbe che essa non venisse infranta perché, ad esempio, tra poco saremo impegnati nell'esame del provvedimento di legge sui parchi e se anche in quel caso adottassimo un certo modo di procedere, non riusciremmo ad approvare né quello né alcun altro testo, o lo faremmo con interminabili ritardi. Ora, l'onorevole Tarabini non è che non accetti quanto ho prima detto, ma si riferisce ad una situazione diversa, cioè ad un impegno preso tra i colleghi, ed ha inteso ricordare tale situazione che non ha niente a che fare con il regolamento.

Il patto intervenuto consisteva nel rinviare la votazione della legge ad una fase successiva all'approvazione dei documenti finanziari ed alle ferie natalizie. Se adesso ci si dice che si devono presentare degli emendamenti, ci troviamo di fronte ad un problema cui non pensavamo assolutamente. Avevamo concordato di approvare tutti gli articoli, lasciando il provvedimento di legge in sospeso fino al periodo successivo alle vacanze natalizie: questa è la situazione esatta, onorevole Andreis, al di là di ciò che può dire il resoconto stenografico.

Ciò premesso, propongo di vedere quali siano gli articoli sui quali si intende presentare emendamenti migliorativi, accantonandoli momentaneamente, e di procedere invece all'approvazione definitiva dei restanti: ciò per compiere un atto di buona volontà circa l'approvazione del testo in discussione.

ANNA MILVIA BOSELLI. Siamo d'accordo su questa proposta.

PRESIDENTE. L'articolo 1 è stato già approvato. Pongo in votazione, dopo averne dato lettura, l'articolo 1-*bis*, già approvato in linea di principio ed al quale non sono stati presentati emendamenti:

ART. 1-*bis*.

1. Gli interventi per la difesa del suolo e per la ricostruzione e lo sviluppo di cui rispettivamente gli articoli 2 e 3 nonché il riparto delle risorse disponibili ai fini della presente legge e con priorità per gli interventi di riassetto idrogeologico sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Gli stralci dello schema previsionale e programmatico del bacino del Po, di cui al successivo articolo 2, e il piano di ricostruzione e sviluppo economico, possono essere sottoposti a revisione annuale, secondo le procedure stabilite in sede di prima approvazione. A tal fine, la regione Lombardia sentiti gli enti locali interessati:

a) individua e propone all'autorità di bacino, nell'ambito di interventi urgenti di cui alla lettera *c)* dell'articolo 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, quelli aventi carattere di assoluta urgenza;

b) formula proposte all'autorità di bacino relativamente agli stralci di cui al successivo articolo 2;

c) elabora la proposta di piano di ricostruzione e sviluppo economico.

(È approvato).

Dobbiamo ora passare all'esame dell'articolo 2, già approvato in linea di principio nel testo del relatore, interamente sostitutivo, ed al quale è stato presentato un emendamento del relatore, su conforme parere della V Commissione bilancio.

SERGIO ANDREIS. Signor presidente, volevo appunto dichiarare che intendiamo presentare emendamenti agli articoli 2, 2-*bis*, 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5.

GABRIELE PIERMARTINI. Se introduciamo un nuovo principio nella prassi costante della Commissione ci troveremo di fronte a certe conseguenze. Se infatti diamo modo all'onorevole Andreis di presentare emendamenti, tutti valuteremo la situazione; questa mattina chiedevo se era possibile una tale presentazione, e mi si è risposto di no poiché il testo è stato già approvato in linea di principio. Ora, o lasciamo tutto immutato, o ognuno di noi può prendere in considerazione il da farsi.

PRESIDENTE. Se con questo suo intervento, onorevole Piermartini, intende sapere se può presentare emendamenti, devo risponderle che non è detto che ne debba presentare solo l'onorevole Andreis, ma ovviamente possono farlo tutti. Ho voluto solo dire, prima, che prassi costante della nostra e di quasi tutte le Commissioni è quella di considerare validi gli articoli approvati in linea di principio, salvo modifiche suggerite da altre Commissioni, cui il testo venga trasmesso per il prescritto parere.

GABRIELE PIERMARTINI. E questo deve essere il metodo di lavoro, non si può procedere diversamente !

PRESIDENTE. Se però neghiamo la facoltà di presentare emendamenti, si prospetta il richiamo al comma 2 dell'articolo 41 del regolamento, in base al quale dovrei sottoporre la questione alla Presidente della Camera.

Osservo che è meglio infrangere per questa volta la prassi, esaminare gli emendamenti, approvandoli o respingendoli (naturalmente mi riferisco a quegli emendamenti che non siano stati già precedentemente respinti e che non risultino presclusi), in modo da procedere nell'*iter* del provvedimento di legge. Diversamente, dovremmo interrompere la discussione per attendere una risposta da parte della Presidente della Camera. Come ripeto, l'onorevole Piermartini, se intende presentare emendamenti, può farlo.

GABRIELE PIERMARTINI. Ma in tal modo ricominciamo tutto da capo e lei comprende, signor presidente, che diventa difficile lavorare così: ormai, gli articoli approvati sono già definiti.

PRESIDENTE. Non ho inventato queste dichiarazioni, onorevole Piermartini: se ho parlato così, mi sono documentato in proposito.

GIUSEPPE CERUTTI. Per fornire un elemento di correttezza ai nostri lavori, desidero ricordare che ho fatto parte per un anno della Giunta per il Regolamento, ed una delle prime cose che lì ho appreso è che la delega concernente l'esame in Commissione in sede legislativa è un atto inteso ad accelerare i lavori del Parlamento, e non certo a creare ulteriori remore all'approvazione di un provvedimento di legge. Perciò alcune prassi – così chiamate – hanno assunto a tutti gli effetti la validità di un regolamento procedurale.

Non possiamo oggi ricordare all'onorevole Andreis che abbiamo accettato una forma di compromesso: se lo abbiamo fatto approvando gli articoli è perché avevamo certi interessi, intendevamo evitare scontri ostruzionistici e tutti quegli ostacoli che abbiamo in tal modo superato.

Credo che prima di passare alle votazioni occorra precisare due punti essenziali, cui vanno « ancorati » i nostri lavori.

In primo luogo, tutti gli articoli che, essendo stati approvati definitivamente, non sono stati soggetti all'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti, non possono essere messi nuovamente in discussione; questo deve essere chiaro!

In secondo luogo, non si può impedire di presentare emendamenti agli articoli approvati in linea di principio, in ordine ai quali le Commissioni hanno espresso alcune osservazioni; eventualmente, spetterà poi a noi respingerli ed evitare che debbano essere eventualmente inviati alle Commissioni competenti per il parere.

Come esponente di un partito di maggioranza, sono dunque favorevole a seguire quella che io considero non una deroga, ma un'interpretazione corretta del regolamento...

PRESIDENTE. Ho semplicemente detto che nella nostra Commissione vi è stato un costante indirizzo sotto questo profilo.

GIUSEPPE CERUTTI. A mio avviso, i colleghi possono senz'altro presentare emendamenti, riferiti agli articoli approvati in linea di principio, che non siano tuttavia la ripetizione di quelli già esaminati nel passato. È comunque importante fissare termini precisi, affinché risulti chiaro quale sarà l'*iter* di questo provvedimento di legge. Nel frattempo, potremmo comunque approvare definitivamente gli articoli sui quali il gruppo verde non intende presentare emendamenti.

SERGIO ANDREIS. Signor presidente, propongo di accantonare gli articoli 2, 2-*bis*, 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5.

PRESIDENTE. Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

DINO MAZZA. Mi riservo d'intervenire sull'argomento quando esamineremo gli articoli accantonati su richiesta dell'onorevole Andreis.

PRESIDENTE. Gli articoli 4 e 5-*bis* sono stati già approvati.

Do lettura dell'articolo 6, già approvato in linea di principio nel testo del relatore, interamente sostitutivo:

ART. 6.
(Disposizioni fiscali).

1. Alle nuove imprese che si insediano nei territori indicati nell'articolo 1 e che rientrano nei criteri e nelle localizzazioni che a tal fine sono disposti nel piano di cui all'articolo 3, è concessa l'esenzione decennale dall'imposta locale sui redditi, nonché, per lo stesso periodo di tempo, la riduzione alla metà dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche. Per le imprese già esistenti nei detti territori alla data del 18 luglio 1987 l'esenzione e la riduzione di imposta sono accordate per il reddito derivante dalla ricostruzione, dalla riattivazione, dall'ampliamento o dalla trasformazione delle strutture produttive. Le esenzioni previste dal presente comma decorrono dall'inizio di entrata in funzione delle strutture produttive.

2. Relativamente ai redditi prodotti nel periodo di cui al comma 5 la parte non superiore al 50 per cento degli utili dichiarati dalle imprese o enti obbligati alla tenuta delle scritture contabili ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, o che abbiano optato o optino per la tenuta della contabilità ordinaria, direttamente impiegata nella costruzione, ampliamento o riattivazione di impianti, nell'acquisto di attrezzature e macchinari nei territori di cui all'articolo 1 è esente dall'imposta locale sui redditi, dall'imposta sui redditi delle persone fisiche e dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche. L'esenzione compete fino alla concorrenza del costo delle opere, degli impianti, dei macchinari ed attrezzature. Per ottenere la predetta esenzione i soggetti aventi diritto debbono richiederla espressamente in sede di dichiarazione annuale, indicando la parte di utili che

intendono investire. Per i redditi prodotti negli anni 1987 e 1988 la domanda deve essere presentata con apposita istanza al competente ufficio per le imposte entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'esenzione decade se il reinvestimento non è eseguito entro il secondo esercizio successivo alla dichiarazione.

3. Relativamente all'imposta sul reddito delle persone fisiche le agevolazioni si applicano anche ai redditi prodotti in forma associata. In ogni caso le esenzioni e le riduzioni di imposta previste dalle precedenti disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente all'ammontare del reddito prodotto nei territori di cui all'articolo 1 e risultante dalla dichiarazione presentata dal contribuente.

4. I trasferimenti di terreni destinati ad insediamenti produttivi sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura fissa. Salvo il caso di forza maggiore, l'acquirente decade da tali benefici qualora gli insediamenti produttivi per i quali l'agevolazione viene concessa non siano realizzati entro tre anni dall'acquisto. La realizzazione di detti insediamenti viene attestata dalla competente amministrazione comunale. Nei luoghi ove si eseguono i lavori di bonifica previsti dall'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 19 settembre 1977, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1977, n. 470, gli atti di trasferimento di proprietà conclusi a scopo di ricomposizione fondiaria sono esenti da INVIM e soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura fissa. La rispondenza dell'atto alla finalità indicata è certificata dalla comunità montana competente per territorio. L'atto di trasferimento può essere rogato dal dipendente della comunità montana che svolge le funzioni di segretario.

5. Le agevolazioni di cui al presente articolo si riferiscono alle iniziative poste in essere nel periodo dal 18 luglio 1987 al 31 dicembre 1994.

6. Nei territori di cui all'articolo 1, l'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1199, convertito dalla legge 3 dicembre 1948, n. 1387, nonché il sovrapprezzo termico, si applicano alle imprese di cui al comma 1 del presente articolo in ragione della metà, per un decennio dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Come ho già comunicato, il relatore onorevole Martuscelli ha presentato, su conforme parere delle Commissioni V bilancio e VI finanze, i seguenti emendamenti:

All'articolo 6, comma 1 dopo le parole: è concessa *aggiungere le seguenti:* osservati i limiti previsti dal comma 5 dell'articolo 3.
6. 1

All'articolo 6, comma 1, sostituire le parole Le esenzioni previste dal presente comma *con le seguenti:* Le agevolazioni previste dal presente commma.
6. 2

All'articolo 6, comma 2, dopo la parola: indicando *aggiungere le seguenti:* in apposito fondo iscritto nel passivo del bilancio.
6. 3

All'articolo 6, comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.
6. 4

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 6.1.
(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 6.2.
(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 6.3.
(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 6.4.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 7, già approvato in linea di principio nel testo del relatore, interamente sostitutivo:

ART. 7.

(Finanziamenti agevolati).

1. Ad integrazione di quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, lettera *c)*, alle imprese rientranti nei criteri a tal fine dettati dal Piano di ricostruzione e sviluppo economico che realizzano investimenti nel periodo di cui all'articolo 6, comma 5, nei comuni delle province di Sondrio, Como, Bergamo e Brescia, individuati ai sensi dell'articolo 1, possono essere concessi dagli Istituti di credito a medio termine finanziamenti a tasso di interesse agevolato, pari al 25 per cento del tasso di riferimento di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, per un importo non superiore al 70 per cento dell'investimento globale, comprendente gli investimenti fissi, gli investimenti in materiali e, nella misura massima del 40 per cento degli investimenti fissi, le scorte di materie prime e semilavorati.

2. L'importo dei finanziamenti non può essere inferiore a lire 100 milioni. La durata non può superare i dieci anni di cui al massimo tre di utilizzo e preammortamento.

3. I finanziamenti sono soggetti, ai fini della concessione ed erogazione del contributo in conto interessi, alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto compatibili: in ogni caso non operano i limiti dimensionali di cui agli articoli 6 e 8 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica.

4. La regione Lombardia concede all'istituto finanziatore, secondo modalità e procedure che saranno stabilite dalla regione stessa d'intesa con il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un contributo in conto interessi pari alla differenza fra la rata di ammortamento calcolata al tasso di riferimento e la rata prevista nel piano di ammortamento calcolato al tasso agevolato.

5. La concessione dei finanziamenti di cui al presente articolo è soggetta alla verifica da parte degli organismi competenti dell'esistenza e titolarità di ogni provvedimento autorizzatorio previsto dalle normative in materia urbanistica e ambientale per il legittimo esercizio delle attività d'impresa per cui è richiesto il beneficio.

6. L'applicazione delle medesime agevolazioni è subordinata altresì all'assunzione dell'impegno da parte dell'impresa beneficiaria di esercitare l'attività per dieci anni.

7. Analoghe agevolazioni a quelle previste nei precedenti commi possono essere concesse per operazioni di finanziamento poste in essere con la forma del *leasing* finanziario.

8. Le provvidenze disposte con i programmi regionali non sono cumulabili con quelle previste allo stesso titolo da altre leggi statali e regionali.

Come ho già comunicato, il relatore onorevole Martuscelli ha presentato, su conforme parere della V Commissione bilancio, il seguente emendamento:

All'articolo 7, comma 4, dopo le parole: istituto finanziatore *aggiungere le seguenti:* osservati i limiti previsti dal comma 5 dell'articolo 3.

7. 1

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 7 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

I rimanenti articoli sono stati già approvati.

EUGENIO TARABINI. In merito agli articoli accantonati, già approvati in linea di principio, mi sembra che, qualora seguissimo una certa interpretazione, (la quale viceversa mi sembra raccogliere qualche consenso in questa sede), commetteremmo un errore, poiché agiremmo come se non avessimo manifestato la nostra volontà con un voto, sia pure in linea di principio. Esso viceversa, essendo stato espresso, mantiene un qualche valore !

PRESIDENTE. Abbiamo vagliato ogni possibile soluzione ed abbiamo scelto quella che ci consentiva di procedere nell'esame del provvedimento di legge senza sottoporre la questione all'attenzione della Presidenza della Camera.

Chiedo ora all'onorevole Andreis e agli altri colleghi interessati – credo l'onorevole Piermartini – se possiamo riprendere l'esame degli articoli accantonati.

SERGIO ANDREIS. Ringrazio il presidente per averci voluto rivolgere questo invito, quasi ci ritenesse in grado con tanta velocità di presentare, alla stregua di un prestigiatore, gli emendamenti. Credo viceversa che si debba rinviare il seguito della discussione, al fine appunto di consentire la formulazione delle nostre proposte di modifica.

PRESIDENTE. L'onorevole Andreis ha richiamato il comma 2 dell'articolo 41 del regolamento della Camera, secondo il quale, di fronte ad una questione regolamentare o di interpretazione del regolamento sorta nel corso di sedute di Commissioni in sede legislativa, il presidente della Commissione è tenuto ad informarne il Presidente della Camera al quale spetta in via esclusiva di adottare le relative decisioni. Per evitare che il ricorso a questa procedura possa ritardare i nostri lavori, abbiamo accettato che possano essere presentati emendamenti integrativi e migliorativi degli articoli e degli emendamenti già approvati in linea di principio.

Occorre a questo punto, per la chiarezza dei rapporti tra i gruppi, verificare i tempi a disposizione della Commissione e di ogni singolo suo membro. Debbo ricordare a tal proposito che il comma 2 dell'articolo 94 del regolamento stabilisce che « gli emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi debbono essere presentati, di regola, prima dell'inizio della discussione degli articoli cui si rifericono. Il relatore ed il Governo possono presentare emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi fino a che sia iniziativa la votazione dell'articolo cui si riferiscono. Ciascun deputato può presentare, nel termine stabilito dal presidente, subemendamenti agli emendamenti presentati nel corso della discussione ».

Mi pare che i lavori della Commissione debbano conformarsi a queste regole, per cui gli emendamenti avrebbero dovuto essere presentati prima dell'inizio della seduta. Abbiamo discusso finora circa la possibilità di presentare emendamenti agli articoli approvati in linea di principio, per cui tali emendamenti non sono stati presentati e non siamo in grado – si potrebbe sostenere – di concludere oggi i nostri lavori.

SERGIO ANDREIS. Occorre anche tener conto della possibilità, testé ricordata dal presidente, di presentare subemendamenti agli emendamenti presentati nel corso della discussione, ma non siamo ancora arrivati a questa fase. Noi siamo infatti in una fase in cui dobbiamo esaminare gli emendamenti approvati in linea di principio e trasmessi alle Commissioni competenti, le quali hanno espresso i prescritti pareri. Tali emendamenti erano aggiuntivi e sostitutivi di articoli del testo del Comitato ristretto, sul quale i pareri delle Commissioni competenti erano già stati espressi.

PRESIDENTE. Il relatore ha presentato alcuni emendamenti proprio per conformarsi ai pareri delle Commissioni

competenti. L'onorevole Andreis avrebbe potuto presentare i suoi emendamenti prima dell'inizio della seduta, ferma rimanendo la facoltà del presidente di porli in discussione tenendo conto della prassi ormai consolidata nell'ambito della nostra Commissione. È stato già stabilito che non si terrà conto di questa prassi, perché saranno presi in considerazione altri emendamenti, ma ciò non potrà certamente avvenire fra una settimana. Ritengo pertanto opportuno sospendere i lavori per un'ora, al fine di permettere la presentazione di eventuali altri emendamenti.

SERGIO ANDREIS. Non capisco questo irrigidimento improvviso: io sono venuto in questa riunione senza sapere quale sarebbe stata la decisione della Commissione in materia procedurale!

PRESIDENTE. L'onorevole Andreis avrebbe senz'altro potuto presentare gli emedamenti: un'applicazione rigorosa della norma mi esimerebbe dal concedere il rinvio richiesto.

EUGENIO TARABINI. Il presidente ha posto la questione in termini molto chiari. Egli ha affermato che, essendo in sede legislativa, non vi è alcuna ragione perché si debba interrompere l'*iter*, dovendo soltanto verificare se gli emendamenti presentati non siano preclusi. In questa situazione, dichiaro fin d'ora che voteremo a favore di una proposta di breve rinvio, qualora venisse formalizzata in caso contrario è opportuno proseguire i nostri lavori e pervenire alla votazione degli articoli accantonati.

PRESIDENTE. Io cerco sempre di salvaguardare il buon rapporto che deve sussistere fra tutti i componenti della Commissione e per questo ho formulato l'ipotesi di sospendere i lavori per un'ora, in maniera da consentire la presentazione degli emendamenti. È evidente che non sarei favorevole, qualora venisse proposto un rinvio di quindici giorni.

ANNA MILVIA BOSELLI. Anche il gruppo comunista desidera avere un minimo di tempo a disposizione per la presentazione di emendamenti.

GABRIELE PIERMARTINI. Vorrei cercare di far ragionare i colleghi. Ritengo che il presidente abbia compiuto uno sforzo notevole per tentare di fare assumere ai nostri lavori un carattere di estrema democraticità, com'è suggerito dalla prassi e dal regolamento. Occorre però tener presente anche la volontà dei colleghi di arrivare al voto finale e di rispettare gli impegni presi.

È sorto ora il problema che l'onorevole Andreis deve predisporre gli emendamenti che intende presentare.

A questo punto, formulo una proposta di mediazione nel senso che, qualora tutti fossero d'accordo, potremmo consentire al collega Andreis di presentare gli emendamenti entro un'ora o due, fermo restando che si inizierebbe a votare il provvedimento nella giornata di domani alle ore 12. È una posizione di apertura nei confronti dell'onorevole Andreis, ma anche un modo per giungere alla definitiva approvazione di questo provvedimento di legge, senza rimandarla alle calende greche.

DINO MAZZA. Ho rinviato il mio intervento perché volevo vedere come si sarebbe sviluppata questa discussione, che ha più la forma della trattativa che dell'applicazione del regolamento.

A mio giudizio non è un caso che la nostra Commissione abbia una prassi consolidata, del tipo che qui non sto a ricordare, circa la votazione in linea di principio. Infatti, se questa deve avere un significato, esso è che l'esame di merito è stato completato, ed un certo testo viene votato in linea di principio non essendo possibile votarlo definitivamente, in attesa dei pareri delle Commissioni incaricate di esprimerlo.

L'andare ad ipotizzare che si ritorni a compiere delle valutazioni nel merito, successivamente al parere di quelle Commissioni, costituisce – questo sì – uno

stravolgimento del significato del regolamento.

Se è necessario per risolvere il problema ascoltare dei pareri, sono dell'avviso che è meglio chiederli, con chiarezza, piuttosto che restare, con riguardo a sei articoli, sotto quella spada di Damocle alla quale siamo stati sottoposti per molti mesi, in relazione alla minaccia che venisse sottratto l'assenso alla sede legislativa in Commissione.

Ora, se ho ben colto il significato dell'intervento dell'onorevole Andreis (quando diceva che ha in animo di proporre emendamenti migliorativi non con atteggiamento ostruzionistico), se questo è il modo in cui egli intende procedere, posso allora accettare personalmente questa interpretazione, la quale nega una prassi che, invece, sarebbe estremamente valido confermare.

Se l'onorevole Andreis, insomma, dichiara di presentare emendamenti migliorativi del testo, e di accettare il pronunciamento su di essi della maggioranza, senza assumere contemporaneamente atteggiamenti ostruzionistici, concordo su un orientamento di negazione della prassi che peraltro, a mio avviso, è negazione di una corretta interpretazione del regolamento. In caso contrario – e quindi in proposito vorrei conoscere gli intendimenti dell'onorevole Andreis – non accetto personalmente il principio che si contraddica una prassi, con ciò contraddicendo sostanzialmente il regolamento.

PRESIDENTE. Tenendo conto delle opinioni espresse nel corso del dibattito di carattere procedurale, fisso per le ore 9 di domani il termine per la presentazione degli emendamenti e per le ore 12 la ripresa della discussione sul testo unificato in esame: ciò per dar modo al relatore di esaminare gli emendamenti. Nella seduta di domani prenderemo in considerazione gli emendamenti stessi e voteremo gli articoli che sono stati accantonati.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Il seguito della discussione è rinviato alla seduta di domani.

La seduta termina alle 17,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia delle Commissioni e degli Organi Collegiali il 1° marzo 1990.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO